



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

PROT. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS)

Roma, 31 MAR. 2008

-Alla Direzione Regionale VV.F.  
per la Lombardia  
20123 - MILANO  
(Rif. nota prot. n° 21951/VII-2/1 del 26/10/2006)

-Al Comando Provinciale VV.F.  
27100 - PAVIA  
(Rif. nota prot. n° 2644 del 3/10/2006)

**OGGETTO:** Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

- 1) il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;
- 2) la successiva Lettera-Circolare M.I., prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;
- 3) il D.M. 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

- 2 -

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Barbieri)

